

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 78

45° anno

21 marzo 2002

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 495/2002 del Consiglio, del 18 marzo 2002, che abroga il regolamento (CE) n. 904/98 riguardante l'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di telecopiatrici ad uso privato originarie della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Malaysia, di Singapore, di Taiwan e della Thailandia** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 496/2002 del Consiglio, del 18 marzo 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 2604/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie, tra altri paesi, dell'India** 4
- Regolamento (CE) n. 497/2002 della Commissione, del 20 marzo 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 7
- ★ **Regolamento (CE) n. 498/2002 della Commissione, del 20 marzo 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli** 9
- Regolamento (CE) n. 499/2002 della Commissione, del 20 marzo 2002, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato 11

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2002/232/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 27 febbraio 2002, recante modifica della decisione 2000/745/CE che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni di un determinato tipo di polietilentereftalato originarie tra l'altro, dell'India [notificata con il numero C(2002) 620]** 12

- ★ **Decisione della Commissione, del 20 marzo 2002, che modifica e corregge la decisione 2002/79/CE che subordina a particolari condizioni le importazioni di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dalla Cina e la decisione 2002/80/CE che impone speciali condizioni all'importazione di fichi, nocciole e pistacchi e di taluni prodotti da essi derivati originari o provenienti dalla Turchia ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 1187]** 14

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 495/2002 DEL CONSIGLIO

del 18 marzo 2002

che abroga il regolamento (CE) n. 904/98 riguardante l'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di telecopiatrici ad uso privato originarie della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Malaysia, di Singapore, di Taiwan e della Thailandia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafi 3 e 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

PROCEDIMENTO**1. Misure in vigore**

- (1) Con regolamento (CE) n. 904/98 ⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di telecopiatrici ad uso privato classificabili al codice NC ex 8517 21 00 e originarie della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Malaysia, di Singapore, di Taiwan e della Thailandia.

2. Prodotto in esame

- (2) Il prodotto in esame, come definito nel regolamento (CE) n. 904/98, è costituito da telecopiatrici di peso uguale o inferiore a 5 chilogrammi, il cui corpo principale presenta dimensioni (larghezza, profondità, altezza) uguali o inferiori a 470 mm × 450 mm × 170 mm, ad eccezione delle telecopiatrici con tecniche di stampa a getto di inchiostro, laser o LED che, a causa delle loro differenti caratteristiche fisiche e tecniche, sono destinate ad un uso professionale anziché privato e che sono, in misura significativa, vendute attraverso canali di vendita diversi.

3. Inchiesta ai fini del riesame

- (3) Il 1° luglio 2000 la Commissione ha avviato di propria iniziativa un riesame intermedio ⁽³⁾, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (il «regolamento di base»), delle misure antidumping in

vigore nei confronti delle importazioni di telecopiatrici ad uso privato originarie della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Malaysia, di Singapore, di Taiwan e della Thailandia.

- (4) Nell'avviso di apertura la Commissione aveva invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni in merito alla definizione del prodotto dal momento che, stando ad alcune indicazioni, erano mutate le circostanze e, in particolare, si erano verificati alcuni sviluppi a livello tecnico e tecnologico. Dopo aver ricevuto le osservazioni la Commissione ha pubblicato un secondo avviso ⁽⁴⁾ in cui proponeva di modificare la definizione del prodotto eliminando tutti i riferimenti riguardanti il peso e le dimensioni. È emerso che i criteri iniziali relativi al peso e alle dimensioni non erano più validi in quanto è relativamente facile per i produttori adattare i propri modelli, aumentando ad esempio le dimensioni del raccoglitore per fogli delle telecopiatrici ad uso privato fino a superare l'altezza massima fissata inizialmente.
- (5) È stato inoltre esaminato se le cosiddette telecopiatrici a trasferimento termico e quelle a carta termica possano essere ancora considerate come un prodotto unico. A tal riguardo non è emersa alcuna differenza dal raffronto con l'inchiesta iniziale, la quale concludeva che «in termini di peso e dimensioni e nelle loro caratteristiche tecniche essenziali le telecopiatrici a trasferimento termico sono simili o identiche ai modelli a carta termica. Rispetto all'inchiesta iniziale, la tecnica di stampa usata nei due tipi di prodotti in questione rappresenta, dal punto di vista del consumatore, soltanto un elemento secondario». Tale aspetto della definizione del prodotto in questione è stato pertanto riconfermato dall'attuale inchiesta ai fini del riesame.
- (6) Österreichische Philips Industrie GmbH («Philips»), l'unico produttore comunitario che ha collaborato all'inchiesta, rappresentava nel corso del periodo dell'inchiesta oltre il 50 % della produzione comunitaria complessiva di telecopiatrici ad uso privato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento. Pertanto, come nell'inchiesta iniziale, tale produttore rappresenta l'industria comunitaria.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 128 del 30.4.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 184 dell'1.7.2000, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU C 311 del 31.10.2000, pag. 4.

Nessun altro produttore comunitario ha collaborato all'inchiesta. Tuttavia, un'affiliata di un produttore esportatore con sede in Giappone ha collaborato al procedimento in veste di importatore e si suppone che anche questa società collegata fabbrichi il prodotto in questione nella Comunità.

- (7) La Commissione ha ufficialmente avvisato i produttori esportatori, gli importatori, le organizzazioni rappresentative di importatori o esportatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori, le organizzazioni rappresentative di consumatori e i produttori comunitari dell'apertura del riesame. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

- (8) Nell'aprile 2001 Philips ha ufficialmente notificato alla Commissione la propria decisione di trasferire la maggior parte della sua capacità di produzione di telecopiatrici ad uso privato al di fuori della Comunità nel corso del 2001, per poi avviare il graduale smantellamento della restante capacità produttiva. Tale decisione riguarda le telecopiatrici ad uso privato a trasferimento termico. La produzione di telecopiatrici ad uso privato a carta termica rimarrà invece all'interno della Comunità nel corso della fase di progressivo smantellamento. Alla luce di tale decisione da parte dell'industria comunitaria è stato necessario valutare se, date le nuove circostanze, sia opportuno o meno interrompere le misure per salvaguardare l'interesse comunitario.
- (9) Nel valutare gli aspetti del caso in questione riguardanti l'interesse comunitario, si è tenuto conto dei seguenti elementi: in base ai piani della Philips, la produzione, da parte dell'industria comunitaria, dei prodotti soggetti a misure antidumping dovrebbe cessare nel breve termine. Alla luce di tali circostanze, il mantenimento delle misure antidumping in questione non porterà alcun vantaggio in termini di protezione della produzione contro eventuali pratiche commerciali sleali. Pertanto, gli eventuali effetti negativi delle misure antidumping in questione saranno chiaramente sproporzionati. Inoltre, durante la fase di graduale smantellamento della produzione, il mantenimento delle misure antidumping nei confronti dei paesi interessati avvantaggerebbe in primo luogo le importazioni di telecopiatrici ad uso personale prodotte dalla Philips al di fuori della Comunità. Si ricorda inoltre che, stando alle informazioni disponibili, la quota di mercato delle telecopiatrici prodotte dalla Philips all'interno della Comunità si è ridotta notevolmente alla fine del 2001.
- (10) Alla luce di quanto sopra, l'interesse comunitario impone di non mantenere le misure antidumping nei confronti delle importazioni di telecopiatrici ad uso personale originarie dei paesi in questione. L'industria comunitaria e le parti interessate sono stati debitamente

informati ed hanno avuto l'opportunità di presentare le loro osservazioni.

- (11) L'industria comunitaria ha osservato quanto segue: i risultati riguardanti il trasferimento della produzione riguardano fatti successivi rispetto al periodo dell'inchiesta, e non è stato compiuto alcuno sforzo per controllare la situazione dell'altra produzione comunitaria in seguito al periodo dell'inchiesta, sebbene un produttore degli altri paesi interessati abbia integrato la propria produzione nella Comunità. Appare pertanto opportuno analizzare i nuovi sviluppi prima di proporre l'interruzione delle misure.
- (12) È stata valutata la situazione nel mercato comunitario durante il periodo dell'inchiesta. Inoltre, la Comunità può prendere in considerazione le informazioni riguardanti gli eventi verificatisi dopo il periodo dell'inchiesta a condizione che questi ultimi abbiano avuto un impatto significativo sulla situazione del mercato comunitario in relazione al prodotto in esame. La decisione dell'industria comunitaria di trasferire una parte consistente della propria produzione al di fuori della Comunità rappresenta un evento del genere. Nel corso del procedimento nessun altro produttore comunitario si è manifestato o ha fornito informazioni. Come accennato precedentemente, l'unico altro produttore presente all'interno della Comunità era collegato ad un produttore esportatore dal quale importava il prodotto in esame. La sua produzione non può pertanto essere considerata come industria comunitaria. Inoltre, va ricordato che la società che collaborava al procedimento in veste di importatore collegato ha effettivamente chiesto l'abrogazione delle misure.
- (13) La Commissione conclude pertanto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di telecopiatrici ad uso privato originarie della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Malaysia, di Singapore, di Taiwan e della Thailandia debba essere chiuso senza l'imposizione di misure antidumping.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È abrogato il regolamento (CE) n. 904/98 ed è chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di telecopiatrici ad uso privato classificabili al codice NC ex 8517 21 00 e originarie della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Malaysia, di Singapore, di Taiwan e della Thailandia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ARIAS CAÑETE

REGOLAMENTO (CE) N. 496/2002 DEL CONSIGLIO**del 18 marzo 2002****recante modifica del regolamento (CE) n. 2604/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie, tra altri paesi, dell'India**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 2603/2000 ⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sotto forma di un importo specifico per tonnellata pari a 41,3 EUR sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato (qui di seguito denominato «il prodotto in questione») originarie, tra l'altro, dell'India, fatta eccezione per le importazioni provenienti da diverse aziende specificamente menzionate, a cui è stata applicata un'aliquota di dazio inferiore. Con il regolamento (CE) n. 2604/2000 ⁽³⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sotto forma di un importo specifico per tonnellata pari a 181,7 EUR sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie, tra l'altro, dell'India, fatta eccezione per le importazioni provenienti da diverse società indiane specificamente menzionate, a cui si applica un'aliquota di dazio diversa. Il prodotto è attualmente classificabile ai codici NC 3907 60 20.

B. INCHIESTA IN CORSO

- (2) In seguito, la Commissione ha ricevuto, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (qui di seguito denominato «il regolamento di base»), una domanda di riesame relativa ad un «nuovo esportatore» del regolamento (CE) n. 2604/2000 dal produttore indiano Futura Polymers Ltd. (qui di seguito denominato «la società interessata»). La società sostiene di non essere collegata a nessuno dei produttori esportatori indiani soggetti alle misure antidumping in vigore in relazione al prodotto in questione. Inoltre, dichiara di non avere esportato il prodotto in questione durante il periodo dell'inchiesta originaria (1° ottobre

1998 — 30 settembre 1999), ma di avere iniziato a farlo in seguito.

- (3) Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso definito nell'inchiesta originaria, cioè il polietilentereftalato (qui di seguito denominato «PET») avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g in conformità della norma DIN (Deutsche Industrienorm) 53728.
- (4) La Commissione ha esaminato le prove addotte dal produttore esportatore indiano interessato e le ha ritenute sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e dopo che all'industria comunitaria è stata data l'opportunità di presentare osservazioni, la Commissione ha avviato, con il regolamento (CE) n. 1240/2001 ⁽⁴⁾, un riesame del regolamento (CE) n. 2604/2000 in relazione alla società interessata e ha iniziato l'inchiesta.
- (5) Con il regolamento che avvia il riesame, la Commissione ha inoltre abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 2604/2000 per quanto riguarda le importazioni del prodotto in questione fabbricato ed esportato nella Comunità dalla società interessata e ha invitato le autorità doganali, conformemente all'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento di base, ad adottare misure opportune per la registrazione di dette importazioni.
- (6) La Commissione ha informato ufficialmente dell'avvio del riesame la società interessata e i rappresentanti del paese esportatore. Inoltre, ha dato alle altre parti direttamente interessate l'opportunità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite. Tuttavia, non è stata ricevuta alcuna richiesta in tal senso.
- (7) La Commissione ha inviato un questionario alla società interessata, la quale ha risposto nei termini stabiliti. Essa ha inoltre raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping. Un sopralluogo di verifica è stato effettuato presso la sede della società interessata.
- (8) L'inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 2000 e il 31 marzo 2001 (qui di seguito denominato «il periodo dell'inchiesta»).

- (9) Durante l'inchiesta è stato applicato lo stesso metodo utilizzato durante l'inchiesta originaria.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 301 del 30.11.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 301 del 30.11.2000, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 171 del 26.6.2001, pag. 3.

C. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL RIESAME

- (10) Siccome durante l'inchiesta non è stato chiesto di riesaminare le conclusioni sul pregiudizio, il riesame è stato limitato al dumping.

D. RISULTATI DELL'INCHIESTA**1. Qualifica di nuovo esportatore**

- (11) L'inchiesta ha confermato che la società interessata non ha esportato il prodotto in questione nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta originaria ma ha iniziato a farlo in seguito.

Inoltre, grazie alle prove documentali presentate, la società ha potuto dimostrare di non essere collegata, né direttamente né indirettamente, ad alcuno dei produttori esportatori indiani soggetti alle misure antidumping in vigore per il prodotto in questione.

È confermato quindi che la società in questione deve essere considerata un nuovo esportatore ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base e che occorre di conseguenza determinare un margine di dumping individuale.

2. Dumping**Valore normale**

- (12) Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, la Commissione ha innanzitutto stabilito se le vendite interne complessive di polietilentereftalato della società siano rappresentative rispetto alle sue esportazioni complessive verso la Comunità. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite interne sono state ritenute rappresentative in quanto il volume delle vendite interne complessive del produttore esportatore rappresentava almeno il 5 % del volume complessivo delle esportazioni verso la Comunità. Sono state considerate rappresentative anche le vendite interne del tipo di prodotto esportato nella Comunità, in quanto costituivano almeno il 5 % del volume delle esportazioni verso la Comunità.
- (13) È stato quindi valutato se le vendite interne potevano considerarsi realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, stabilendo la percentuale delle vendite remunerative ad acquirenti indipendenti. Il volume delle vendite del prodotto in questione a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato (qui di seguito denominate «le vendite remunerative») rappresentava almeno l'80 % del volume complessivo delle vendite e la media ponderata dei prezzi per quel tipo di prodotto era superiore al costo di produzione. Di conseguenza, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivo sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite interne, remunerative o no, effettuate durante il periodo dell'inchiesta.

Prezzo all'esportazione

- (14) Dato che tutte le esportazioni verso la Comunità sono state destinate ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base, ovvero in funzione dei prezzi effettivamente pagati o pagabili.

Confronto

- (15) Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base.
- (16) Sono stati concessi tutti gli adeguamenti richiesti per le vendite all'esportazione, che si riferiscono ai costi per il trasporto interno, alle altre spese di trasporto, alle commissioni bancarie, ad altri oneri e all'imballaggio.
- (17) Sono stati accettati anche tutti gli adeguamenti richiesti dalla società per le vendite interne, cioè crediti interni, commissioni e imposte indirette. Dato che durante i test effettuati è stata riscontrata una differenza di qualità tra il prodotto venduto sul mercato interno e quello esportato nella Comunità, è stato concesso un adeguamento per le diverse caratteristiche fisiche dei prodotti. Questa differenza è stata quantificata confrontando i prezzi dei due tipi di prodotto venduti in paesi terzi.

Margine di dumping

- (18) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base, il margine di dumping è stato stabilito in base ad un confronto tra la media ponderata del valore normale per tipo di prodotto e la media ponderata dei prezzi all'esportazione.
- (19) La media ponderata del margine di dumping fissato per la società, espressa in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria, è pari al 14,7 %.

E. MODIFICA DELLE MISURE OGGETTO DI RIESAME

- (20) In considerazione di quanto precede, si ritiene opportuno istituire un dazio antidumping definitivo al livello del margine di dumping riscontrato ma, conformemente all'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento di base, non superiore al margine di pregiudizio nazionale stabilito per l'India durante l'inchiesta antidumping originaria nel regolamento definitivo. In questo caso, il dazio antidumping è stato calcolato in base al margine di dumping summenzionato, in quanto l'inchiesta, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento di base, si è limitata ad esaminare la situazione del dumping in relazione alla società interessata e il margine di pregiudizio nazionale calcolato durante l'inchiesta originaria era superiore.

- (21) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento di base, nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi nell'intento di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione. Dato che devono essere istituiti dazi antidumping sulle importazioni del prodotto in questione, è necessario determinare se, e in quale misura, la sovvenzione e il margine di dumping derivino dalla stessa situazione.
- (22) Nel caso in questione, la società interessata ha collaborato all'inchiesta antisovvenzione iniziale e il dazio compensativo è stato fissato allo 0 %.

F. RISCOSSIONE RETROATTIVA DEL DAZIO ANTIDUMPING

- (23) Poiché nell'ambito del riesame sono state accertate pratiche di dumping per quanto riguarda la società interessata, il dazio antidumping applicabile alla società deve essere riscosso anche retroattivamente a decorrere dalla data di avvio del presente riesame relativo alle importazioni che sono state registrate a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1240/2001.

G. IMPEGNI

- (24) La società Futura Polymers Ltd. ha offerto un impegno sui prezzi per quanto riguarda le sue esportazioni del prodotto in questione nella Comunità, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento di base.
- (25) Dopo aver esaminato l'offerta, la Commissione ha ritenuto che l'impegno fosse accettabile in quanto avrebbe eliminato gli effetti pregiudizievoli del dumping in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento di base. Inoltre, grazie alle dettagliate relazioni periodiche che la società si è impegnata a presentare, la Commissione potrà esercitare un controllo efficace. Infine, la natura del prodotto e la struttura delle vendite della società interessata sono tali che la Commissione ritiene molto limitato il rischio di elusione dell'impegno.
- (26) Al fine di garantire un effettivo rispetto ed un efficace controllo dell'impegno, al momento della richiesta di immissione in libera pratica, nel quadro dell'impegno, l'esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione ai servizi doganali dello Stato membro interessato di una fattura commerciale valida rilasciata dalla Futura Polymers Ltd. e contenente le informazioni elencate nell'allegato del regolamento (CE) n. 2604/2000. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponda al prodotto presentato alle auto-

rità doganali, viene riscossa l'appropriata aliquota del dazio antidumping onde garantire l'efficace applicazione dell'impegno.

- (27) In caso di violazione o di revoca dell'impegno, può essere istituito un dazio antidumping, conformemente all'articolo 8, paragrafi 9 e 10 del regolamento di base.

H. INFORMAZIONE E DURATA DELLE MISURE

- (28) Alla società interessata sono stati comunicati i fatti e le considerazioni in base ai quali si intende istituire un dazio antidumping definitivo modificato sulle sue importazioni nella Comunità.
- (29) Il presente riesame non incide sulla data in cui il regolamento (CE) n. 2604/2000 scadrà conformemente all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. All'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2604/2000 il testo relativo alla Futura Polymer Limited è sostituito da quanto segue:

Paese	Società	Dazio definitivo (EUR/t)	Codice addizionale TARIC
India	Futura Polymers Limited	161,2	A184

2. All'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2604/2000 la tabella è modificata inserendo il testo seguente come terza voce:

Società	Paese	Codice addizionale TARIC
Futura Polymers Limited	India	A184

3. Il dazio istituito viene riscosso anche retroattivamente sulle importazioni del prodotto in questione registrate conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1240/2001.

4. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ARIAS CAÑETE

REGOLAMENTO (CE) N. 497/2002 DELLA COMMISSIONE**del 20 marzo 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 marzo 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	213,7
	204	159,3
	212	174,9
	624	212,2
	999	190,0
0707 00 05	052	174,2
	204	36,9
	624	119,8
	999	110,3
0709 90 70	052	144,7
	204	61,8
	999	103,3
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	61,9
	204	49,6
	212	54,7
	220	49,8
	421	29,6
	448	26,7
	600	63,2
	624	84,5
	999	52,5
0805 50 10	052	45,4
	600	48,4
	999	46,9
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	40,7
	388	105,1
	400	127,6
	404	97,8
	508	73,3
	512	83,3
	524	75,1
	528	97,4
	720	114,5
	728	131,3
	999	94,6
0808 20 50	388	77,4
	400	82,9
	512	70,6
	528	72,4
	999	75,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 498/2002 DELLA COMMISSIONE**del 20 marzo 2002****che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2539/2001 ⁽⁴⁾, prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione per la sorveglianza delle importazioni preferenziali ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 ⁽⁶⁾.
- (2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura ⁽⁷⁾ concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali del ciclo Uruguay

Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 1998, il 1999 e il 2000, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i pomodori.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 129 dell'11.5.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 77.

⁽⁵⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione "ex", il campo d'applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione.

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodi di applicazione	Livelli limite (tonnellate)
78.0015 78.0020	ex 0702 00 00	Pomodori	— 1° ottobre-31 marzo — 1° aprile-30 settembre	189 144 14 449
78.0065 78.0075	ex 0707 00 05	Cetrioli	— 1° maggio-31 ottobre — 1° novembre-30 aprile	11 881 6 621
78.0085	ex 0709 10 00	Carciofi	— 1° novembre-30 giugno	69 158
78.0100	0709 90 70	Zucchine	— 1° gennaio-31 dicembre	82 028
78.0110	ex 0805 10 10 ex 0805 10 30 ex 0805 10 50	Arance	— 1° dicembre-31 maggio	758 268
78.0120	ex 0805 20 10	Clementine	— 1° novembre-fine febbraio	85 146
78.0130	ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi	— 1° novembre-fine febbraio	93 931
78.0155 78.0160	ex 0805 30 10	Limoni	— 1° giugno-31 dicembre — 1° gennaio-31 maggio	162 700 46 783
78.0170	ex 0806 10 10	Uve da tavola	— 21 luglio-20 novembre	205 769
78.0175 78.0180	ex 0808 10 20 ex 0808 10 50 ex 0808 10 90	Mele	— 1° gennaio-31 agosto — 1° settembre-31 dicembre	881 540 35 471
78.0220 78.0235	ex 0808 20 50	Pere	— 1° gennaio-30 aprile — 1° luglio-31 dicembre	219 058 126 370
78.0250	ex 0809 10 00	Albicocche	— 1° giugno-31 luglio	178 499
78.0265	ex 0809 20 95	Ciliege, diverse dalle ciliege acide	— 21 maggio-10 agosto	153 116
78.0270	ex 0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	— 11 giugno-30 settembre	255 305
78.0280	ex 0809 40 05	Prugne	— 11 giugno-30 settembre	54 177»

REGOLAMENTO (CE) N. 499/2002 DELLA COMMISSIONE
del 20 marzo 2002
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone ⁽³⁾. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle

quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 21,630 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2002

recante modifica della decisione 2000/745/CE che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni di un determinato tipo di polietilentereftalato originarie tra l'altro, dell'India

[notificata con il numero C(2002) 620]

(2002/232/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 ⁽²⁾ (di seguito denominato «il regolamento antidumping di base»), in particolare gli articoli 8 e 9,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽³⁾ (di seguito denominato «il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare gli articoli 13 e 15,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

- (1) Con il regolamento (CE) n. 2603/2000 ⁽⁴⁾, il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sotto forma di un importo specifico per tonnellata pari a 41,3 EUR sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie, tra l'altro, dell'India, ad eccezione delle importazioni provenienti da diverse aziende specificamente menzionate, a cui è stata applicata un'aliquota di dazio inferiore. Alcuni tipi di polietilentereftalato, esportati da società i cui impegni sono stati accettati, sono stati esentati dal dazio conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

- (2) Con il regolamento (CE) n. 2604/2000 ⁽⁵⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sotto forma di un importo specifico per tonnellata pari a 181,7 EUR, sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie, tra l'altro, dell'India, ad eccezione delle importazioni provenienti da diverse società indiane specificamente menzionate, a cui è stata applicata un'aliquota di dazio diversa. Alcuni tipi di polietilentereftalato, esportati da società i cui impegni sono stati accettati, sono stati esentati dal dazio conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
- (3) Il 29 novembre 2000, la Commissione ha adottato la decisione 2000/745/CE ⁽⁶⁾, che accetta gli impegni offerti in relazione ai due procedimenti summenzionati dagli esportatori indicati nell'articolo 1 della decisione e ha concluso le inchieste iniziate nei loro confronti.
- (4) Il 26 giugno 2001, con il regolamento (CE) n. 1240/2001 ⁽⁷⁾, la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame relativo ad un nuovo esportatore del regolamento (CE) n. 2604/2000 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie, tra l'altro, dell'India, che abroga il dazio in vigore nei confronti delle importazioni provenienti da un produttore esportatore e stabilisce che tali importazioni sono soggette a registrazione.
- (5) Le risultanze e le conclusioni definitive dell'inchiesta sono esposte nel regolamento (CE) n. 496/2002 del Consiglio ⁽⁸⁾, recante modifica del regolamento (CE) n. 2604/2000.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 301 del 30.11.2000, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 301 del 30.11.2000, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU L 301 del 30.11.2000, pag. 88.

⁽⁷⁾ GU L 171 del 26.6.2001, pag. 3.

⁽⁸⁾ Vedi pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.

B. IMPEGNI

- (6) Dopo la comunicazione dei fatti e delle considerazioni in base ai quali è stato deciso di istituire il dazio antidumping definitivo modificato sulle sue importazioni nella Comunità, la Futura Polymers Ltd (di seguito denominata «la società interessata») ha offerto un impegno conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base. In base all'impegno, il produttore esportatore in questione si è dichiarato disposto a non praticare ai propri clienti indipendenti prezzi di vendita inferiori ad una determinata soglia.
- (7) La Commissione ritiene che l'impegno offerto dalla società interessata possa essere accettato perché elimina gli effetti pregiudizievoli del dumping. Inoltre, le particolareggiate relazioni periodiche che la società interessata si è impegnata a presentare alla Commissione consentiranno un monitoraggio efficace. Occorre aggiungere che il livello di collaborazione della società interessata nel corso dell'inchiesta, la sua struttura e la sua organizzazione delle vendite, insieme alle peculiarità del prodotto in esame, inducono la Commissione a ritenere limitato il rischio di elusione dell'impegno.
- (8) Affinché la Commissione possa controllare efficacemente il rispetto dell'impegno da parte della società, quando all'autorità doganale competente è presentata la domanda di immissione in libera pratica nel quadro dell'impegno, l'esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale. Tale fattura deve essere rilasciata dalla società i cui impegni sono stati accettati e deve contenere le informazioni elencate nell'allegato del regolamento (CE) n. 2604/2000. Nel caso in cui la fattura non venga presentata, o non corri-

sponda al prodotto presentato in dogana, sarà applicata l'appropriata aliquota di dazio antidumping.

- (9) In caso di violazione o revoca degli impegni, o qualora vi siano motivi per ritenere che gli impegni siano stati violati, può essere istituito un dazio antidumping, conformemente all'articolo 8, paragrafi 9 e 10, del regolamento antidumping di base,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione 2000/745/CE la tabella viene modificata aggiungendo il testo seguente:

Società	Paese	Codice addizionale TARIC
Futura Polymers Limited	India	A184

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2002.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2002

che modifica e corregge la decisione 2002/79/CE che subordina a particolari condizioni le importazioni di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dalla Cina e la decisione 2002/80/CE che impone speciali condizioni all'importazione di fichi, nocciole e pistacchi e di taluni prodotti da essi derivati originari o provenienti dalla Turchia

[notificata con il numero C(2002) 1187]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/233/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

consultati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2002/79/CE della Commissione ⁽²⁾ subordina a particolari condizioni le importazioni di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dalla Cina. La decisione 2002/80/CE della Commissione ⁽³⁾ impone speciali condizioni all'importazione di fichi, nocciole e pistacchi e di taluni prodotti da essi derivati originari o provenienti dalla Turchia.

(2) Al fine di ridurre al minimo gli effetti negativi sugli scambi, occorre prevedere disposizioni per le partite che abbiano lasciato la Cina e la Turchia in data anteriore all'11 marzo 2002, purché l'operatore dimostri, mediante prelievo di campioni ed analisi, eseguiti a norma della direttiva 98/53/CE della Commissione, del 16 luglio 1998, che fissa metodi per il prelievo di campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari ⁽⁴⁾, la conformità di tali partite alle norme di diritto comunitario relative ai livelli di aflatossina B1 e di aflatossina totale.

(3) Occorre aggiungere, per quanto concerne Belgio, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Finlandia, Austria e Svezia una serie di punti di entrata attraverso i quali è possibile importare nella Comunità europea i prodotti di cui alle decisioni 2002/79/CE e 2002/80/CE. Per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire l'allegato II delle decisioni 2002/79/CE e 2002/80/CE.

(4) È quindi necessario modificare in tal senso le decisioni 2002/79/CE e 2002/80/CE.

(5) Nel contempo è opportuno procedere alla correzione di alcuni errori linguistici nelle versioni tedesca e olandese della decisione 2002/79/CE e nelle versioni tedesca, francese e olandese della decisione 2002/80/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2002/79/CE è modificata come segue:

1) è inserito il seguente articolo 1 bis:

«Articolo 1 bis

In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l'importazione di partite non corredate dei risultati del campionamento e delle analisi ufficiali o del certificato sanitario, che abbiano lasciato la Cina anteriormente all'11 marzo 2002, purché l'operatore dimostri mediante prelievo di campioni ed analisi, eseguiti a norma della direttiva 98/53/CE della Commissione ^(*), la conformità di tali partite alle disposizioni del regolamento (CE) n. 194/97 della Commissione per quanto concerne i tenori massimi ammissibili di aflatossina B1 e di aflatossina totale.

^(*) GU L 201 del 17.7.1998, pag. 93.»

2) l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 2002/79/CE è corretta come segue:

1) all'articolo 1, paragrafo 5, prima frase:

Riguarda solo la versione tedesca;

2) all'articolo 2, seconda frase:

Riguarda solo la versione olandese.

⁽¹⁾ GU L 175 del 19.7.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 34 del 5.2.2002, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 34 del 5.2.2002, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU L 201 del 17.7.1998, pag. 93.

Articolo 3

La decisione 2002/80/CE è modificata come segue:

- 1) è inserito il seguente articolo 1 bis:

«Articolo 1 bis

In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l'importazione di partite non corredate dei risultati del campionamento e delle analisi ufficiali o del certificato sanitario, che abbiano lasciato la Turchia anteriormente all'11 marzo 2002, purché l'operatore dimostri mediante prelievo di campioni ed analisi, eseguiti a norma della direttiva 98/53/CE della Commissione (*), la conformità di tali partite alle disposizioni del regolamento (CE) n. 194/97 della Commissione per quanto concerne i tenori massimi ammissibili di aflatoossina B1 e di aflatoossina totale.

(*) GU L 201 del 17.7.1998, pag. 93.»;

- 2) l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 4

La decisione 2002/80/CE è corretta come segue:

- 1) il considerando 8 è sostituito dal seguente testo:

Riguarda solo la versione tedesca;

- 2) all'articolo 1, quarto trattino:

Riguarda solo la versione olandese;

- 3) l'articolo 1, paragrafo 5, è così formulato:

Riguarda solo le versioni francese e olandese.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

«ALLEGATO II

Elenco dei punti di entrata attraverso i quali è possibile l'importazione nella Comunità europea di arachidi e prodotti derivati, originari o provenienti dalla Cina

Stato membro	Punto di entrata
Belgique-België	Antwerpen, Zeebrugge, Brussel/Bruxelles
Danmark	Tutti i porti e gli aeroporti e tutti i posti di frontiera danesi
Deutschland	HZA Lörrach — ZA Weil am Rhein-Autobahn, HZA Stuttgart — ZA Flughafen, HZA München-Flughafen, HZA Hof — ZA Schirnding, HZA Weiden — ZA Furth im Wald-Schafberg, HZA Weiden — ZA Waidhaus-Autobahn, Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Abteilung Finanzen, Wirtschaft und Kultur, Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Grenzkontrollstelle, HZA Frankfurt (Oder) — ZA Autobahn, HZA Cottbus — ZA Forst-Autobahn, HZA Bremen — ZA Neustädter Hafen, HZA Bremerhaven — ZA Container Terminal, HZA Bremerhaven — ZA Rotersand, HZA Hamburg-Freihafen — Abfertigungsstelle, HZA Hamburg-Freihafen — ZA Ericus-Abfertigungsstelle Südbahnhof, HZA Hamburg-Freihafen — ZA Köhlfließdamm, HZA Hamburg-ST Annen — ZA Altona, HZA Hamburg-Waltershof — Abfertigungsstelle, HZA Hamburg-Waltershof — ZA Flughafen, HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen, HZA Braunschweig-Abfertigungsstelle, HZA Hannover — Abfertigungsstelle, HZA Lüneburg — ZA Stade, Stadtverwaltung Dresden, Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt, Grenzkontrollstelle Dresden-Friedrichstadt (für Bahntransport), Landratsamt Weisseritzkreis, Lebensmittelsüberwachungs- und Veterinäramt, Grenzkontrollstelle (für Straßentransport), Landratsamt Niederschlesischer Oberlausitzkreis, Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt, Grenzkontrollstelle Ludwigsdorf (für Straßentransport), HZA Itzehoe — ZA Pinneberg, HZA Trier — ZA Idar-Oberstein, HZA Oldenburg — ZA Wilhelmshaven
Ελλάδα	Athina, Pireas, Elefsis, Aerodromio ton Athinon, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion tis Kritis, Aerodromio tis Kritis, Euzoni, Idomeni, Ormenio, Kipi, Kakavia, Niki, Promahonas, Pithio, Igoumenitsa, Kristalopigi
España	Algeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto) Almería (Aeropuerto, Puerto), Asturias (Aeropuerto), Barcelona (Aeropuerto, Puerto, Ferrocarril), Bilbao (Aeropuerto, Puerto), Cádiz (Puerto), Cartagena (Puerto), Castellón (Puerto), Ceuta (Puerto), Gijón (Aeropuerto, Puerto), Huelva (Puerto), Irun (Carretera), La Coruña (Puerto), La Junquera (Carretera) Las Palmas de Gran Canaria (Aeropuerto, Puerto), Madrid (Aeropuerto, Ferrocarril), Málaga (Aeropuerto, Puerto), Marín (Puerto), Melilla (Puerto), Murcia (Ferrocarril), Palma de Mallorca (Aeropuerto, Puerto), Pasajes (Puerto, Aeropuerto), San Sebastián (Aeropuerto), Santa Cruz de Tenerife (Puerto), Santander (Aeropuerto, Puerto), Santiago de Compostela (Aeropuerto), Sevilla (Aeropuerto, Puerto), Tarragona (Puerto), Tenerife Norte (Aeropuerto), Tenerife Sur (Aeropuerto), Valencia (Aeropuerto, Puerto), Vigo (Aeropuerto, Puerto), Villagarcía (Puerto), Vitoria (Aeropuerto), Zaragoza (Aeropuerto)
France	Marseille (Bouches-du-Rhône), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-Marne), Lyon Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), Saint-Nazaire Montoir CRD (Loire), Agen (Lot-et-Garonne)
Ireland	Tutti i porti e gli aeroporti e tutti i posti di frontiera
Italia	Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Ancona Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Bari Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Genova Ufficio di Sanità marittima di Livorno Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Napoli Ufficio di Sanità marittima di Ravenna Ufficio di Sanità marittima di Salerno Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Trieste Dogana di Ferneti-Interporto Monrupino (Trieste) Ufficio di Sanità marittima di La Spezia Ufficio di Sanità marittima e aerea di Venezia Ufficio di Sanità marittima e aerea di Reggio Calabria

Stato membro	Punto di entrata
Luxembourg	Centre douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg
Nederland	Tutti i porti e gli aeroporti e tutti i posti di frontiera
Österreich	HZA Graz, Nickelsdorf, Spielfeld, HZA Wien, ZA Wels
Portugal	Lisboa, Leixões
Suomi-Finland	Tutti gli uffici doganali finlandesi
Sverige	Göteborg, Ystad, Stockholm
United Kingdom	Belfast, Channel Tunnel Terminal, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole Grange-mouth, Harwich, Heathrow Airport, Heysham, Hull, Immingham, Ipswich, King's Lynn, Leith, Liverpool, London (inclusi Tilbury, Thamesport e Sheerness), Manchester Airport, Manchester Container Port, Manchester (incluso Ellesmere Port), Medway, Middlesborough, Newhaven, Poole, Shoreham, Southampton, Stansted Airport»

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Elenco dei punti di entrata attraverso i quali fichi, nocciole e pistacchi e prodotti da essi derivati originari o provenienti dalla Turchia possono essere importati nella Comunità

Stato membro	Punto di entrata
Belgique-België	Antwerpen, Zeebrugge, Brussel/Bruxelles
Danmark	Tutti i porti e gli aeroporti e tutti i posti di frontiera danesi
Deutschland	HZA Lörrach — ZA Weil am Rhein-Autobahn, HZA Stuttgart — ZA Flughafen, HZA München-Flughafen, HZA Hof — ZA Schirnding, HZA Weiden — ZA Furth im Wald-Schafberg, HZA Weiden — ZA Waidhaus-Autobahn, Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Abteilung Finanzen, Wirtschaft und Kultur, Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Grenzkontrollstelle, HZA Frankfurt (Oder) — ZA Autobahn, HZA Cottbus — ZA Forst-Autobahn, HZA Bremen — ZA Neustädter Hafen, HZA Bremerhaven — ZA Container Terminal, HZA Bremerhaven — ZA Rotersand, HZA Hamburg-Freihafen — Abfertigungsstelle, HZA Hamburg-Freihafen — ZA Ericus-Abfertigungsstelle Südbahnhof, HZA Hamburg-Freihafen — ZA Köhlfließdamm, HZA Hamburg-St Annen — ZA Altona, HZA Hamburg-Waltershof — Abfertigungsstelle, HZA Hamburg-Waltershof — ZA Flughafen, HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen, HZA Braunschweig-Abfertigungsstelle, HZA Hannover — Abfertigungsstelle, HZA Lüneburg — ZA Stade, Stadtverwaltung Dresden, Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt, Grenzkontrollstelle Dresden-Friedrichstadt (für Bahntransport), Landratsamt Weisseritzkreis, Lebensmittelsüberwachungs- und Veterinäramt, Grenzkontrollstelle (für Straßentransport), Landratsamt Niederschlesischer Oberlausitzkreis, Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt, Grenzkontrollstelle Ludwigsdorf (für Straßentransport), HZA Itzehoe — ZA Pinneberg, HZA Trier — ZA Idar-Oberstein, HZA Oldenburg — ZA Wilhelmshaven
Ελλάδα	Athina, Pireas, Elefsis, Aerodromio ton Athinon, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion tis Kritis, Aerodromio tis Kritis, Euzoni, Idomeni, Ormenio, Kipi, Kakavia, Niki, Promahonas, Pithio, Igoumenitsa, Kristalopigi
España	Algeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto), Almería (Aeropuerto, Puerto), Asturias (Aeropuerto), Barcelona (Aeropuerto, Puerto, Ferrocarril), Bilbao (Aeropuerto, Puerto), Cádiz (Puerto), Cartagena (Puerto), Castellón (Puerto), Ceuta (Puerto), Gijón (Aeropuerto, Puerto), Huelva (Puerto), Irún (Carretera), La Coruña (Puerto), La Junquera (Carretera) Las Palmas de Gran Canaria (Aeropuerto, Puerto), Madrid (Aeropuerto, Ferrocarril), Málaga (Aeropuerto, Puerto), Marin (Puerto), Melilla (Puerto), Murcia (Ferrocarril), Palma de Mallorca (Aeropuerto, Puerto), Pasajes (Puerto, Aeropuerto), San Sebastián (Aeropuerto), Santa Cruz de Tenerife (Puerto), Santander (Aeropuerto, Puerto), Santiago de Compostela (Aeropuerto), Sevilla (Aeropuerto, Puerto), Tarragona (Puerto), Tenerife Norte (Aeropuerto), Tenerife Sur (Aeropuerto), Valencia (Aeropuerto, Puerto), Vigo (Aeropuerto, Puerto), Villagarcía (Puerto), Vitoria (Aeropuerto), Zaragoza (Aeropuerto)
France	Marseille (Bouches-du-Rhône), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-Marne), Lyon Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), Saint-Nazaire Montoir CRD (Loire), Agen (Lot-et-Garonne)
Ireland	Tutti i porti e gli aeroporti e tutti i posti di frontiera
Italia	Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Ancona Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Bari Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Genova Ufficio di Sanità marittima di Livorno Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Napoli Ufficio di Sanità marittima di Ravenna Ufficio di Sanità marittima di Salerno Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Trieste Dogana di Ferneti-Interporto Monrupino (Trieste) Ufficio di Sanità marittima di La Spezia Ufficio di Sanità marittima e aerea di Venezia Ufficio di Sanità marittima e aerea di Reggio Calabria

Stato membro	Punto di entrata
Luxembourg	Centre douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg
Nederland	Tutti i porti e gli aeroporti e tutti i posti di frontiera
Österreich	HZA Graz, Nickelsdorf, Spielfeld, HZA Wien, ZA Wels
Portugal	Lisboa, Leixões
Suomi-Finland	Tutti gli uffici doganali finlandesi
Sverige	Göteborg, Ystad, Stockholm
United Kongdom	Belfast, Channel Tunnel Terminal, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole Grange-mouth, Harwich, Heathrow Airport, Heysham, Hull, Immingham, Ipswich, King's Lynn, Leith, Liverpool, London (inclusi Tilbury, Thamesport e Sheerness), Manchester Airport, Manchester Container Port, Manchester (incluso Ellesmere Port), Medway, Middlesborough, Newhaven, Poole, Shoreham, Southampton, Stansted Airport»